

C.P. n° 1/2024

N.63/2023.



**TRIBUNALE DI LUCCA**

**SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - dott. Carmine Capozzi      | Presidente-relatore |
| - dott. Giampaolo Fabbrizzi  | Giudice             |
| - dott. Antonia Libera Oliva | Giudice             |

pronunciando sulla domanda di concordato preventivo depositata dalla società ITALIAN PROJECT GROUP SRL, c.f. e p.iva 02001470463, con sede legale in Altopascio (LU), Via Pertini snc, assistita, rappresentata e difesa come in ricorso; sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza; ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

***Parte prima. I principali passaggi procedurali. Il contenuto del piano concordatario e della proposta ai creditori. Le successive integrazioni.***

A.- La società ITALIAN PROJECT GROUP SRL (infra, anche debitore o proponente o IPG) è società che opera nel settore della produzione e commercializzazione all'ingrosso di calzature per donna.

L'attività d'impresa è esercitata presso l'immobile, ove è ubicata anche la sede legale, posto in Altopascio (LU), via Pertini snc, detenuto in forza di contratto locazione finanziaria stipulato con Monte dei Paschi Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.

La produzione e commercializzazione delle calzature prevede tre linee di calzature: Kenzia, Cristin e MareMare.

La società, andata in crisi a causa del noto fenomeno pandemico che ha bloccato per alcuni periodi lo scambio commerciale da e verso la Cina e l'India, ha registrato nell'anno 2022 una perdita di esercizio pari a euro 4.524.720,00, perdita che ha eroso il capitale sociale (euro 100.000,00) e le riserve, rendendo il patrimonio netto sociale negativo per oltre tre milioni di euro.

In ragione di tale stato di crisi essa ha depositato domanda di concordato preventivo in continuità aziendale diretta con dismissione di un bene immobile, non funzionale, posto



in Livorno, via dell'Angiolo, di cui la ricorrente è comproprietaria per la quota di un terzo.

La proposta, nella sua formulazione originaria, prevedeva, oltre al pagamento integrale dei crediti precdeducibili e dei crediti assistiti da privilegio ex art.2751 bis n.1 c.c. entro trenta giorni dall'omologa (creditori, questi ultimi, perciò non votanti), la formazione di n.4 classi di creditori votanti, e precisamente:

1. creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis, esclusi quelli di cui al n. 1 (di cui al precedente punto ii), per i quali era previsto il pagamento integrale del credito ammontante ad euro 271.034,39, comprensivo degli interessi legali, entro la scadenza del 30/6/2025;
2. creditori assistiti dal privilegio di cui al D.Lgs. 123/1998 e L. 33/2015 (finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia delle PMI), per i quali era previsto il pagamento parziale in privilegio per il 53% dell'importo ed il degrado a chirografo per la parte restante (la quota privilegiata da pagarsi per l'intero importo pari ad euro 1.097.429,78, comprensivo degli interessi legali, entro la scadenza del 30/6/2025, e la quota degradata a chirografo, ammontante ad euro 893.041,03, da pagarsi nella misura del 25% dell'importo entro la scadenza del 31/7/2026);
3. creditori assistiti da privilegi di grado inferiore a quello delle prime due classi per i quali era previsto il degrado integrale del credito al rango chirografario con pagamento nella misura del 22,5% del capitale entro la scadenza del 31/7/2026 (detti crediti sono indicati in complessivi euro 17.268,14);
4. creditori chirografari, per i quali era previsto il pagamento nella misura del 20,5% entro la scadenza del 31/7/2026 (detti crediti ammontano ad euro 3.783.732,39);

Il piano prevede, in sintesi:

1. la continuazione dell'attività d'impresa, con la chiusura della linea di calzature denominata Kenzia, che ha registrato il minor gradimento sul mercato, e la conferma delle altre due linee produttive (Cristin e MareMare), con messa a disposizione dei creditori dei flussi di cassa prodotti per un periodo di 39 mesi, scadente a luglio 2026, stimati per l'intero periodo in euro 1.681.691,42;
2. l'alienazione dei diritti di proprietà in quota sull'immobile posto in Livorno, ritenuto non funzionale, stimati in euro 20.000,00;
3. la riscossione dei crediti (svalutati) e la messa a disposizione della liquidità aziendale, per euro 1.007.050,51;
4. il recupero di anticipi su lavorazioni per euro 60.446,50;
5. l'apporto di finanza esterna da parte dei soci (o di un terzo) per euro 200.000,00 entro il 30.9.2024 in conto aumento capitale, subordinato all'omologa della proposta, da destinare, in sostanza, al pagamento del prezzo di riscatto dell'immobile posto in Altopascio, detenuto in forza del sopra mentovato leasing, prezzo pari ad euro 206.869,70.

B.- Con provvedimento del 12.5.2023, adottato ex art.47, co.4 CCII, contestualmente assegnando un termine per l'integrazione, il tribunale rilevava: << *che il piano e la proposta presentano i seguenti elementi di criticità: 1. è previsto il classamento dei credi-*



tori bancari, assistiti dalla garanzia SACE o MCC, con il "privilegio" previsto dall'art.9 del d.lgs 123/1998 e dall'art.8 bis del D.L. 3/2015, ancorché la garanzia non sia stata ancora escussa (o almeno il punto non è dedotto); che tale classe non appare correttamente formata, ove si consideri che i creditori, allo stato, sono le banche, il cui credito ha natura chirografaria e sono loro a partecipare al voto (e non certo SACE o MCC); che sembrerebbe più corretto appostare tali crediti, assistiti da garanzia "pubblica", in apposita classe, in chirografo, con l'aggiunta della previsione e appostazione di un fondo rischi, di entità corrispondente all'importo oggetto di proposta (pagamento nella misura del 53%) per l'ipotesi di escussione della garanzia da parte di SACE o MCC (e, in caso di mancata escussione della garanzia nel termine di esecuzione del concordato, da destinare in tutto o per la parte residua, ai creditori chirografari); 2. l'art.85 CCII prevede, nel caso di concordato in continuità, un classamento obbligatorio per le c.d. imprese minori titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi; la domanda nulla dice sull'esistenza di tali crediti, sicché è carente sul punto; 3. l'art.120 ter, co.2 CCII, stabilisce come obbligatoria la formazione di una classe per i soci (come prevista dall'art.120 ter, co.1) quando il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; che, nel caso in esame, è previsto l'apporto di finanza esterna, da destinare ad aumento del capitale sociale; la finanza esterna potrà essere apportata in tutto dai due soci della ricorrente oppure, in parte, da una società terza, riferibile a uno dei due soci della ricorrente; che in tale ultima evenienza ne risulterebbe modificata la partecipazione dei soci, con conseguente incidenza sui diritti di partecipazione (dove l'obbligatorietà della classe); 4. l'art.89 CCII prevede la sospensione, sino all'omologa, dell'applicazione della regola ricapitalizza o liquida; per il periodo post omologa la regola torna operante, il che richiede, in caso di concordato in continuità aziendale, che l'omologazione della proposta, con i seguenti effetti previsti dall'art.117 (falcidia dei crediti concorsuali), sia idonea ad eliminare la perdita del capitale sociale, in modo che la società possa operare in regime di continuità aziendale e non in una prospettiva liquidatoria; che sul punto il ricorso non è chiaro, ed è necessario un passaggio integrativo; 5. la domanda di concordato dà conto dell'esistenza di un contenzioso tributario, pendente in cassazione, che dovrebbe essere definito ed estinto tramite adesione alla c.d. rottamazione quater; non è stata tuttavia prodotta la domanda di definizione agevolata; ne deriva l'applicazione dell'art.90, co.2 DPR 602/1973 (con aumento del fabbisogno concordatario), il punto merita pertanto di essere chiarito; 6. i file relativi alle perizie di stima immobiliari sono leggibili soltanto in parte, e si rende necessaria l'acquisizione di una copia di tali perizie integralmente leggibile>>>.

Nel termine concesso la società recepiva le indicazioni del tribunale e integrava la proposta e il piano nei seguenti termini: 1. i creditori bancari, assistiti dalla garanzia SACE o MCC, sono trattati in apposita classe come chirografari, ma con un fondo apposito per garantire, in caso di escussione della garanzia, il pagamento in privilegio nella misura



originariamente prevista del 53%; 2. sono state create due nuove classi: una relativa alle c.d. imprese minori e l'altra ai soci; 3. è stato chiarito l'effetto positivo sul capitale sociale dell'omologazione del concordato; 4. sono stati forniti i chiarimenti sulla domanda di definizione agevolata delle liti tributarie (c.d. rottamazione quater); 5. sono stati prodotti i file relativi alle perizie di stima immobiliari in formato pienamente leggibile. In particolare, la proposta e il piano, come modificati, prevedono: a) i creditori non interessati dal voto sono rappresentati dai titolari di crediti prededucibili e dai prestatori di lavoro subordinato di cui all'art. 2751bis n. 1, per i quali la proposta prevede la soddisfazione entro 30 giorni dall'omologa ai sensi dell'art. 109, c. 5, CCII; b) la suddivisione dei rimanenti creditori nelle seguenti classi: I. creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis, esclusi quelli di cui al n. 1 per le ragioni sopra esposte, per i quali è previsto il pagamento integrale del credito ammontante ad euro 271.034,39, comprensivo degli interessi legali, entro la scadenza del 30/6/2025; II. creditori bancari con garanzia MCC o SACE, per i quali è previsto l'appostamento del Fondo rischi privilegio art.9 d.lgs 123/1998 e art.8 bis D.L. 3/2015 per l'importo di euro 1.097.429,78: nell'ipotesi di integrale escussione della citata garanzia con conseguente surroga degli Enti preposti, è previsto il pagamento dell'importo del Fondo rischi privilegio entro la scadenza del 30/06/2025 e, per la parte rimanente del credito non coperta dal Fondo rischi, ammontante ad euro 893.041,03, è previsto il pagamento del 25% dell'importo entro la scadenza del 31/7/2026; nella diversa ipotesi di mancata ovvero solo parziale escussione della citata garanzia, il relativo credito bancario sarà trattato come chirografario, soddisfatto al 25% dell'importo entro la scadenza del 31/7/2026, con distribuzione dell'importo non utilizzato del Fondo rischi privilegio (in eccedenza rispetto a quello necessario al soddisfacimento degli "altri creditori privilegiati" di cui alla classe III) ai creditori bancari con garanzia MCC o SACE e agli altri creditori chirografari, entro la medesima data del 31/07/2026, in proporzione al credito riconosciuto ai fini del voto. Detti crediti ammontano ad € 1.883.060,48; III. creditori assistiti da privilegio di grado inferiore a quello delle prime due classi per i quali è previsto: nell'ipotesi di integrale escussione della garanzia MCC o SACE da parte dei creditori bancari di cui alla classe II, il degrado integrale del credito al rango chirografario con pagamento nella misura del 22,5% del capitale entro la scadenza del 31/7/2026; nella diversa ipotesi di mancata ovvero solo parziale escussione della citata garanzia, è previsto il soddisfacimento mediante l'impiego (e nell'intera misura, se inferiore) dell'importo non utilizzato del Fondo rischi privilegio associato alla seconda classe di creditori entro la data 31/07/2026. Detti crediti ammontano ad euro 17.268,14; IV. creditori chirografari, per questi è previsto il pagamento nella misura del 20,5% entro la scadenza del 31/7/2026. Nell'ipotesi di mancata ovvero solo parziale escussione della garanzia MCC o SACE da parte dei creditori bancari di cui alla classe II, è prevista la distribuzione dell'importo non utilizzato del Fondo rischi privilegio (in eccedenza rispetto a quello necessario al soddisfacimento degli "altri creditori privilegiati" di cui alla classe III) ai creditori bancari con garanzia MCC o SACE e agli altri creditori chirografari, entro la data del 31/7/2026, in propor-



zione al credito riconosciuto ai fini del voto. Detti crediti ammontano ad euro 3.766.623,24. V. creditori chirografari-imprese minori ex art. 2, comma 1, lett. d), CC.II., per questi è previsto il pagamento nella misura del 20,5% entro la scadenza del 31/7/2026. Nell'ipotesi di mancata ovvero solo parziale escussione della garanzia MCC o SACE da parte dei creditori bancari di cui alla classe II, è prevista la distribuzione dell'importo non utilizzato del Fondo rischi privilegio (in eccedenza rispetto a quello necessario al soddisfacimento degli "altri creditori privilegiati" di cui alla classe III) ai creditori bancari con garanzia MCC o SACE e agli altri creditori chirografari, entro la data del 31/7/2026, in proporzione al credito riconosciuto ai fini del voto. Detti crediti ammontano ad euro 17.109,15; VI. soci, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione nel capitale sociale di IPG, ai sensi dell'art. 120-ter CC.II., per i quali non è previsto alcun pagamento, trattamento comunque non deteriore rispetto all'ipotesi della liquidazione giudiziale.

C.- Con decreto in data 1-6-2023 il Tribunale, ritenuto che, a seguito delle mentovate integrazioni, la proposta di concordato in continuità aziendale fosse risulta ritualmente formulata e che il piano non fosse manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, ha aperto la procedura di concordato preventivo di IPG srl.

Dopo l'apertura della procedura la proposta concordataria è stata modificata in punto di trattamento dei creditori della classe I, per i quali è stato previsto di anticipare il flusso per il pagamento con conseguente ricaduta nell'ipotesi di cui all'articolo 109 comma 5 CCII (classe non votante in quanto soddisfatta integralmente nei 180 giorni dall'omologazione del piano). Inoltre, il piano è stato integrato con la previsione di maggiori versamenti per l'importo di euro 37.500,00 a integrazione della finanza esterna messa a disposizione della procedura (v., sul punto, il decreto del tribunale in data 13.11.2023).

D.- La proposta, come modificata e integrata, è stata votata favorevolmente da tutte le classi, fatta eccezione per la classe III, rappresentante lo 0,31% dei crediti.

E.- In data 22.11.2023 la debitrice ha depositato istanza di omologazione ex art.109, co.5, terzo periodo, e 112, co.2 CCII (c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti).

F.- Fissata udienza di discussione dell'istanza di omologazione, che è stata ritualmente notificata al commissario giudiziale e ai quattro creditori dissenzienti, nessuno creditore si è opposto alla omologazione.

Il Commissario Giudiziale ha reso parere finale con cui ha confermato il proprio giudizio sulla fattibilità del piano in precedenza espresso nella relazione ex art.105 CCII, evidenziando l'assenza di elementi sopravvenuti inficianti la realizzabilità del piano.

Con la memoria di costituzione IPG ha dedotto e documentato che *"il monitoraggio periodico del piano ha evidenziato, alla data del 30.11.2023, un miglioramento rispetto alle previsioni di € 187.588,84 (all. 2) sul risultato lordo complessivo della società a tale data. Tale indicatore permette di affermare che grazie all'efficientamento della produzione e al risparmio di € 221.636,03 sui costi variabili si è generato un incremento di redditività da destinare al piano concordatario. Come attestato dal commissario giudi-*



ziale nella sua relazione ex art. 48 CC.II. (pagg. 12-13), alla data del 03.01.2024 la società presenta saldi attivi sui propri conti correnti per complessivi € 283.153,06, che consentono di far fronte agli impegni a breve termine imposti dal piano”.

**Parte II – Le condizioni di cui all’art.112, co.1 CCII. La ristrutturazione trasversale dei debiti (art.112, co.2 CCII).**

Il tribunale dà atto che:

- la procedura si è svolta regolarmente;
- la proposta è ammissibile e le classi sono correttamente formate;
- è garantita la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe;
- il piano di concordato in continuità aziendale diretta, come verificato al momento dell’apertura della procedura e monitorato nel corso della stessa, non è privo di ragionevoli prospettive di impedire/superare l’insolvenza; esso, inoltre, non è manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati (sul punto, si rimanda alla relazione ex art.105 CCII del Commissario Giudiziale e al parere finale da questi depositato nel presente giudizio di omologazione, anche in punto di adeguatezza del piano finanziario a supporto della continuità aziendale);
- la proposta è stata approvata da tutte le classi, fatta eccezione per la classe terza, ma ricorrono le condizioni dell’art.112, co.2 CCII.

Quest’ultima disposizione consente l’omologazione del concordato in continuità aziendale su richiesta del debitore, anche nel caso in cui vi si siano una o più classi dissenzienti, quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7;
- c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nel caso di specie, come sopra anticipato, ricorrono tutte le condizioni richieste dalla disposizione in esame.

In particolare, è rispettata l’APR per la distribuzione del valore di liquidazione; l’RPR è applicata correttamente sul valore della continuità, in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore; nessun creditore riceve più del proprio credito e, infine, la proposta, fatta ec-



cezione per la classe III, è stata approvata da tutte le classi, tra cui la classe II (chirografaria ma prelazionaria in fieri). A questo riguardo va considerato che nel corso del giudizio di omologazione, come allegato e documentato da parte ricorrente, la garanzia del Fondo MCC è stata escussa dagli istituti bancari e, conseguentemente, il privilegio ex art.9 d.lgs 123/1998 e art.8 bis D.L. 3/2015, da potenziale è divenuto attuale.

In conclusione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art.112, co.1 e 2, la proposta di concordato va omologata.

Nulla per spese del giudizio di omologazione in assenza di opposizioni.

#### **P.Q.M.**

- omologa il concordato preventivo di ITALIAN PROJECT GROUP SRL, c.f. e p.iva 02001470463, con sede legale in Altopascio (LU), Via Pertini snc;

- dispone che la sentenza di omologazione sia notificata ed iscritta a norma dell'art.45 CCII;

- emana le seguenti disposizioni esecutive:

1) il debitore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, trasmetterà al Commissario Giudiziale un piano delle attività di liquidazione del bene non funzionale e dei tempi previsti, tempi che dovranno essere cadenzati in modo da rispettare le previsioni della proposta, e provvederà ad informare il commissario, ogni tre mesi, circa le attività poste in essere in esecuzione del predetto piano;

2) la liquidazione del bene non funzionale avverrà mediante procedure competitive ai sensi degli artt.114 e 214 e ss CCII;

3) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal debitore su conto corrente bancario intestato alla procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice delegato, fatta eccezione per le somme dovute a titolo di compenso del commissario giudiziale;

4) il debitore provvederà a ripartire tra i creditori le somme realizzate dalla liquidazione sulla base di un piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale, con la contestuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il piano di riparto, vistato dal CG, sarà comunicato dal debitore a tutti i creditori a mezzo PEC: i creditori potranno proporre le loro osservazioni nei successivi quindici giorni; analogamente, il debitore provvederà a ripartire fra i creditori le risorse derivanti dai flussi della continuità con le modalità indicate nel primo periodo del presente paragrafo e nel rispetto della tempistica prevista dalla proposta;

5) al fine di consentire al commissario giudiziale, l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'adempimento del concordato, il debitore trasmetterà al commissario giudiziale con cadenza semestrale una relazione sulla propria situazione patrimoniale ed economica, redatta secondo i criteri previsti dal codice civile per il bilancio d'esercizio, con decorrenza dal primo semestre successivo all'omologa;

6) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili resteranno accantonate mediante deposito sul conto corrente intestato alla procedura e saranno svincola-



te, quanto ai creditori contestati, in presenza di regiudicata accertante il credito o di intervenuto accordo transattivo; quanto ai creditori condizionali, in caso di non contestato avveramento della condizione o, in caso di contestazione, di accertamento dell'avveramento con provvedimento passato in regiudicata; quanto, infine, ai creditori irreperibili, in caso di richiesta nei successivi cinque anni dalla comunicazione del piano di riparto finale ai creditori. Per i prelievi di tali importi si osserveranno le disposizioni previste al punto n.3. Nel caso in cui, quanto ai crediti contestati o condizionali, vi sia rispettivamente accertamento negativo in via definitiva del credito o del mancato avveramento della condizione, il debitore provvederà a un riparto supplementare a favore degli altri creditori concorrenti con le modalità sopra indicate. Nel caso in cui i creditori irreperibili non facciano richiesta di pagamento della quota prevista nel piano di riparto entro cinque anni, tale quota sarà assegnata, con i relativi interessi, al Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art.2, co.2 lett. c bis) DL 143/2008;

7) il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso al Commissario Giudiziale.

Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 19/01/2024.

Il Presidente relatore/estensore

Carmine Capozzi

